

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001462 del 26/11/2024

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

**APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA
MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO-
PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME AMBULATORIALE DELL'AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA PER L'ANNO 2025**

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **FRANCESCA SIGNONE**

Data 25/11/2024

*Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria
effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.*

Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca**

Data 25/11/2024

Proposta: 0001543 del 25/11/2024

Hash proposta: 333c3cc2cef1619bde545fc79e7439a6cb1bc07d9e89905e5f29a625749a9032

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME AMBULATORIALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA PER L'ANNO 2025.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

Dott. Gianluca Miglietta

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti;

RICHIAMATO:

- l'art. 15 quinquies del D. Lgs. 502/1992, e s.m.i. "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" che prevede, per i dirigenti sanitari in rapporto di lavoro esclusivo, il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali specificamente individuate ...";
- l'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 27 marzo 2000 che prevede che, nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate;
- la Legge n. 120 del 03.08.2007, così come modificata dalla Legge n. 189 del 08.11.2012 di conversione del D.L. 13.09.2012 n. 158 (Decreto Balduzzi), che prevede che le Regioni possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, anche tramite la stipula di convenzioni, spazi ambulatoriali esterni per l'esercizio di attività in regime di libera professione intramuraria ordinaria;

- il D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013: “*Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni*” oltreché la D.G.R. 23/02/2015 n. 20-1086 “*Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un’infrastruttura di rete ed all’utilizzo di un idoneo applicativo in conformità al D.M. del Ministero della Salute del 21.02.2013*”;
- il Parere ANAC n. 39/2023 che chiarisce che i contratti di acquisto o locazione di spazi e strutture per lo svolgimento dell’attività sanitaria, pur essendo esclusi dall’applicazione del Codice Appalti, soggiacciono comunque al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. Tali principi richiedono che la stipula dei predetti contratti sia preceduta da un confronto concorrenziale e da adeguata pubblicità;

VISTA la D.G.R. 29 dicembre 2023 n. 11-8042/2023/XI ad oggetto: “*Libera Professione intramuraria (ALPI) della Dirigenza Sanitaria del SSR a rapporto esclusivo – Modifica della DGR n. 5-3734 del 3.9.2021. Allegato A lett. d) – Approvazione di Linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area Sanità per la definizione o l’aggiornamento del regolamento aziendale ALPI – Approvazione schema di regolamento ALPI*”;

PREMESSO che:

- l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, stante la comprovata e perdurante carenza di spazi interni, distinti e separati, sufficienti per l’esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale per tutti gli aventi diritto, intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per verifica di disponibilità da parte di strutture sanitarie ambulatoriali private con sede/i operative nella Regione Piemonte (e in particolare nella provincia di Alessandria), che siano in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie (ai sensi dell’art. 6, comma 6, della Legge 724/1994 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i.) e nei confronti delle quali non ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula di convenzioni per la messa a disposizione di spazi ambulatoriali attrezzati e relativi servizi;
- con Determinazione di questa S.C. nr. 296 del 07/03/2024 veniva indetta una procedura di manifestazione di interesse per la messa a disposizione di spazi per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;
- con successiva Determinazione n. 444 del 15/04/2024 si approvava un elenco di strutture private convenzionate con il S.S.N., che avevano dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, in regime ambulatoriale, e messo a disposizione dei dirigenti sanitari;
- al fine di consentire la presentazione di ulteriori istanze di manifestazione di interesse per l’esecuzione della predetta attività libero-professionale intramuraria da parte di strutture private convenzionate con il S.S.N., si intende integrare con il presente provvedimento il suddetto elenco mediante pubblicazione di nuovo Avviso

a valere per l'anno 2025;

- sono stati predisposti, a tal fine, dalla S.S.A. Libera Professione e Servizi al Cittadino i seguenti documenti secondo le vigenti disposizioni sopra richiamate, che si allegano in bozza al presente provvedimento, quale parte integrante, per l'approvazione:
 - avviso pubblico di manifestazione d'interesse;
 - modello istanza di partecipazione (All. A);
 - Data protection agreement;
 - Schema tipo convenzione;
- a fronte della disponibilità dichiarata dalla struttura mediante adesione all'avviso e della successiva verifica del possesso dei requisiti richiesti, le candidature ritenute idonee verranno inserite nel sopra indicato elenco, messo a disposizione dei medici e dei dirigenti sanitari dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria che potranno esprimere le loro preferenze nei limiti previsti dalla regolamentazione aziendale;
- a titolo di corrispettivo per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione dalla Struttura, nonché dei servizi integrativi e di supporto, compresi materiali, farmaci, presidi diagnostici, strumentario utilizzati nello svolgimento dell'attività ambulatoriale, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria riconoscerà alla Struttura le sottoindicate percentuali calcolate sulla tariffa richiesta al paziente e ricomprese in fattura:
 - 20% + I.V.A. (ove prevista) per le visite specialistiche;
 - 35% + I.V.A. (ove prevista) per prestazioni diagnostiche e per interventi di chirurgia ambulatoriale non rientranti nell'ambito della chirurgia ambulatoriale complessa;
- le convenzioni saranno stipulate mediante la sottoscrizione di accordo, come da schema tipo allegato al presente provvedimento, e avranno durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2025, termine entro il quale si procederà con nuovo avviso di manifestazione di interesse, e potranno essere prorogate per ulteriori due anni, salvo il variare delle condizioni economiche;

RITENUTO, pertanto, di disporre col presente provvedimento l'approvazione della bozza di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la messa a disposizione di spazi esterni per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria per l'anno 2025, rivolta a strutture sanitarie private non convenzionate con il SSN con i requisiti specifici ivi richiesti;

RITENUTO, stante l'urgenza di provvedere all'affidamento in oggetto, di dare diffusione all'avviso di selezione mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospedale.al.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" – AVVISI, per la durata di venti giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

DATO ATTO, per quanto di competenza, della legittimità e della regolarità formale e sostanziale della presente proposta

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di disporre col presente provvedimento, quale determinazione a contrarre, l'approvazione della bozza di Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la messa a disposizione di spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale occorrenti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria per l'anno 2025 e relativi allegati, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a fronte della disponibilità dichiarata dalla struttura mediante adesione al presente avviso e della verifica del possesso dei requisiti richiesti, le candidature ritenute idonee verranno inserite nel summenzionato apposito elenco, messo a disposizione dei medici e dei dirigenti sanitari dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria che potranno esprimere le loro preferenze nei limiti previsti dalla regolamentazione aziendale;
3. di dare atto, altresì, che a titolo di corrispettivo per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione dalla Struttura, nonché dei servizi integrativi e di supporto, compresi materiali, farmaci, presidi diagnostici, strumentario utilizzati nello svolgimento dell'attività ambulatoriale, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria riconoscerà alla Struttura le sottoindicate percentuali calcolate sulla tariffa richiesta al paziente e ricomprese in fattura:
20% + I.V.A. (ove prevista) per le visite specialistiche;
35% + I.V.A. (ove prevista) per prestazioni diagnostiche e per interventi di chirurgia ambulatoriale non rientranti nell'ambito della chirurgia ambulatoriale complessa;
4. di precisare che le convenzioni verranno stipulate mediante la sottoscrizione di accordo, come da schema allegato al presente provvedimento e avranno durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2025, termine entro il quale si procederà con nuovo avviso di manifestazione di interesse, e potranno essere prorogate per ulteriori due anni, salvo il variare delle condizioni economiche;
5. di dare diffusione all'avviso di selezione mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospedale.al.it) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – AVVISI, per la durata di venti giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
6. **di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, al fine di procedere all'avvio della procedura di manifestazione in oggetto.**

IL DIRETTORE

Fabrizio Ferrando

S.C. PROCESSI AMMINISTRATIVI GENERALI E DI APPROVVIGIONAMENTO

Direttore: Dott. Fabrizio Ferrando

Responsabile del procedimento: Dott. G. Miglietta

Tel. 0131-206672 - email: gmiglietta@ospedale.al.itPec: acquisti-logistica@pec.ospedale.al.it

**AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA
IN REGIME AMBULATORIALE PRESSO L'A.O.U. DI ALESSANDRIA
ANNO 2025**

Richiamato:

- l'art. 15 quinquies del D. Lgs. 502/1992, e s.m.i. *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* che prevede, per i dirigenti sanitari in rapporto di lavoro esclusivo, il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali specificamente individuate ...”;
- l'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 27 marzo 2000 che prevede che, nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate;
- la Legge n. 120 del 03.08.2007, così come modificata dalla Legge n. 189 del 08.11.2012 di conversione del D.L. 13.09.2012 n. 158 (Decreto Balduzzi), che prevede che le Regioni possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, anche tramite la stipula di convenzioni, spazi ambulatoriali esterni per l'esercizio di attività in regime di libera professione intramuraria ordinaria;
- il D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013: *“Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni”* oltreché la D.G.R. 23/02/2015 n. 20-1086 *“Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un'infrastruttura di rete ed all'utilizzo di un idoneo applicativo in conformità al D.M. del Ministero della Salute del 21.02.2013”*;
- il Parere ANAC n. 39/2023 che chiarisce che i contratti di acquisto o locazione di spazi e strutture per lo svolgimento dell'attività sanitaria, pur essendo esclusi dall'applicazione del Codice Appalti, soggiacciono comunque al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Tali principi richiedono che la stipula dei predetti contratti sia preceduta da un confronto concorrenziale e da adeguata pubblicità;
- la D.R.G. n. 11-8042/2023/XI Regione Piemonte di modifica della D.G.R. n. 5-3734 del 03.09.2020 e approvazione delle Linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area Sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale A.L.P.I.- Approvazione schema tipo di regolamento A.L.P.I..

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente avviso l'Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria (nel proseguo Azienda), stante la comprovata carenza di spazi interni, distinti e separati, sufficienti per l'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale per tutti gli aventi diritto, intende sollecitare manifestazione di interesse da parte di soggetti che siano interessati a mettere a disposizione spazi ambulatoriali attrezzati e relativi servizi, secondo le condizioni generali appresso indicate.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione e la consultazione di soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza richiamati dal parere ANAC n. 39/2023 e non vincola in alcun modo l'Azienda, che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, dandone avviso mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

L'Avviso di manifestazione di interesse rimarrà visibile sul sito dell'Azienda (www.ospedale.al.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Avvisi e bandi e gare, ai sensi del D.Lgs.33 2013, fino al **20/12/2024**.

Art. 1 – Oggetto

Il presente avviso è volto a verificare la disponibilità da parte di Strutture sanitarie che siano in possesso dei requisiti normativi e organizzativi richiesti dalla presente procedura, a mettere a disposizione, con integrali oneri a proprio carico, locali attrezzati ed ambulatori, materiale sanitario e non sanitario, farmaci, presidi diagnostici, strumentario, ed attrezzature appropriati per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogarsi, nonché eventuale personale di supporto infermieristico e tecnico idoneo secondo la normativa vigente, a favore dell'Azienda per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale dei propri medici.

La Struttura si impegna altresì ad effettuare, in nome e per conto dell'Azienda, i servizi integrativi e di supporto meglio specificati al successivo art. 4.

Art. 2- Requisiti di partecipazione

Il presente avviso è rivolto a strutture sanitarie ambulatoriali private con sede/i operative nella Regione Piemonte e in particolare nella provincia di Alessandria, che siano in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge 724/1994 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i. e nei confronti delle quali non ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 ("Codice Appalti").

La Struttura non deve essere accreditata, neanche parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale o convenzionata con lo stesso per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime istituzionale e deve garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" e della normativa regionale vigente.

Non saranno ammesse alla procedura le Strutture che abbiano commesso violazioni gravi degli obblighi derivanti da precedenti rapporti convenzionali per l'attività libero-professionale con questa Azienda.

Art. 3 – Requisiti strutturali e tecnologici

Relativamente ai locali e alle attrezzature messi a disposizione la Struttura fornisce ogni garanzia e assume propria incondizionata responsabilità verso l'Azienda circa la piena conformità a tutte le normative di legge previste per le finalità cui gli stessi sono destinati.

In particolare, per quanto concerne i locali, devono essere garantite le seguenti condizioni:

- compatibilità dei locali offerti alle vigenti norme urbanistiche-edilizie relativamente alla destinazione richiesta;
- conformità dei locali e delle metrature alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- conformità alla regola tecnica di prevenzione incendi e alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, oltreché il mantenimento a norma, dei locali, degli impianti e delle attrezzature è a totale carico della Struttura che dovrà adottare, a proprie spese, ogni intervento che si rendesse necessario a seguito di modificazioni o integrazioni normative che entrassero in vigore successivamente alla firma della convenzione.

Nel caso in cui la Struttura intendesse realizzare dei lavori che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia la stessa si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda le modalità di esecuzione, limitando il più possibile la riduzione degli spazi messi a disposizione.

La Struttura deve inoltre garantire la presenza di una rete informatica, con punti di accesso in tutti i locali sanitari, compresa preferibilmente la rete Wi-Fi, in grado di garantire il corretto funzionamento degli applicativi dell'Azienda per la gestione della prenotazione, accettazione, pagamento e riscossione delle attività erogate in regime libero professionale.

Sarà inoltre cura della Struttura garantire tutte le soluzioni logistiche necessarie per gestire eventuali emergenze epidemiologiche, nonché assicurare il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature con immediata segnalazione al Referente dell'Azienda di ogni eventuale criticità o malfunzionamento, al fine di evitare interruzioni del servizio.

L'Azienda si riserva di effettuare controlli, anche attraverso l'utilizzo di apposite check-list di verifica, sul rispetto dei requisiti dinanzi descritti.

Art. 4 – Servizi integrativi e di supporto

La Struttura, con integrali oneri a suo carico, deve altresì garantire i seguenti servizi integrativi e di supporto:

- a) attività organizzativa e di segreteria (accettazione, fatturazione e incasso degli introiti);
- b) attività di prenotazione (*qualora non effettuata tramite CUP regionale*);
- c) accoglienza dei pazienti;

Le attività di prenotazione, accettazione, fatturazione e incasso dovranno essere effettuate dalla Struttura in nome e per conto dell'Azienda esclusivamente a mezzo dell'applicativo informatico messo, dalla stessa, a disposizione.

Le tariffe delle prestazioni sono stabilite dall'Azienda d'intesa con i professionisti interessati e comunicate periodicamente alla Struttura.

Le procedure organizzative e le modalità operative cui la Struttura dovrà attenersi saranno meglio specificate all'atto del convenzionamento.

Al fine di assicurarne la tracciabilità, il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di sistemi di pagamento connessi con il sistema PAGOPA, quali bancomat e/o carte di credito, con utilizzo del POS dato in dotazione dall'Azienda o altre modalità previste dal citato sistema.

Sono, inoltre, a carico della struttura tutti gli oneri connessi al mantenimento in piena efficienza dei locali attrezzati messi a disposizione dell'Azienda (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo servizi di pulizia, di sanificazione, di disinfezione, di sterilizzazione, di lavanderia, di smaltimento dei rifiuti, utenze, ecc.) e per l'approvvigionamento dei materiali di consumo necessari, compresi i presidi chirurgici e il materiale sanitario per l'espletamento delle attività assistenziali ambulatoriali, nonché per il corretto funzionamento delle attrezzature in dotazione.

Art. 5 - Risorse umane

La Struttura dovrà garantire, all'atto della stipula della convenzione, una dotazione di personale sanitario e non sanitario tale ad assicurare la continuità assistenziale e la copertura dei servizi sanitari e integrativi di supporto.

Art. 6 - Corrispettivo a carico dell'Azienda

A titolo di corrispettivo per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione dalla Struttura, nonché dei servizi integrativi e di supporto, compresi materiali, farmaci, presidi diagnostici, strumentario utilizzati nello svolgimento dell'attività ambulatoriale, l'Azienda riconoscerà alla Struttura le sotto indicate percentuali calcolate sulla tariffa richiesta al paziente e ricomprese in fattura:

- 20% + I.V.A. (ove prevista) per le visite specialistiche;
- 35% + I.V.A. (ove prevista) per prestazioni diagnostiche e per interventi di chirurgia ambulatoriale non rientranti nell'ambito della chirurgia ambulatoriale complessa.

Le suddette percentuali sono da intendersi fisse e omnicomprensive, pertanto nessun ulteriore onere potrà essere addebitato all'Azienda. L'Azienda provvederà a corrispondere alla Struttura i rimborsi di cui sopra, calcolati sugli introiti effettivamente incassati nel mese di riferimento, entro 30/60 giorni data fattura.

All'atto della stipula della convenzione la Struttura potrà richiedere di emettere propria fattura al all'utente, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione nonché dei servizi integrativi e di supporto, compresi materiali, farmaci, presidi diagnostici, strumentario utilizzati nello svolgimento dell'attività ambulatoriale. Tale corrispettivo dovrà essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali sopra indicate senza nulla altro pretendere nè

dall'Azienda nè dal professionista sanitario erogatore della prestazione.

Si precisa che il valore complessivo mensile del corrispettivo sarà commisurato al volume ed al valore delle prestazioni effettivamente rese all'utenza.

Art. 7 – Assicurazione

In relazione ai rischi professionali derivanti dall'espletamento dell'attività sanitaria, l'Azienda garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e alle condizioni previste dal programma regionale di assicurazione RCT.

La Struttura dovrà garantire di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e RCO, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 08.03.2017 n. 24, per tutte le responsabilità a suo carico e per tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per cause ad essa imputabili, così come per i danni subiti da eventuali prestatori d'opera utilizzati per il regolare svolgimento dell'attività.

La Struttura sarà unica e diretta responsabile verso terzi di ogni danno ad essi causato in conseguenza del difettoso o mancato funzionamento delle attrezzature o della gestione dei servizi a proprio carico.

Art. 8 - Trattamento dati e nomina della struttura quale responsabile esterno del trattamento

La Struttura dovrà impegnarsi a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali avrà conoscenza, possesso e detenzione direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta. I trattamenti dei dati saranno ammessi solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione dei servizi e dovranno, pertanto, essere effettuati solo con i dati personali effettivamente necessari, ai sensi della normativa vigente.

Ai fini del trattamento dei dati degli utenti l'Azienda, in qualità di titolare del trattamento, individuerà la Struttura quale Responsabile esterno del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27.04.2016.

Art. 9 – Modalità di partecipazione

Il presente avviso è rivolto alle Strutture che non abbiano già stipulato la convenzione per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale presso l'A.O.U. di Alessandria per il biennio 2024/2025.

La Struttura interessata al convenzionamento dovrà presentare istanza di partecipazione, utilizzando il modello di manifestazione d'interesse allegato al presente Avviso (Allegato "A"), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

All'istanza di partecipazione, oltre ad una breve presentazione della Struttura, dovrà essere allegata una proposta tecnica, nella quale sia dettagliato quanto di seguito indicato:

- le discipline/branche specialistiche per le quali la Struttura mette a disposizione gli spazi;
- le sedi operative presso le quali vengono messi a disposizione i locali;
- il numero e le caratteristiche dei locali messi a disposizione, con relativa planimetria generale e particolare;
- per ogni locale messo a disposizione, le giornate e fasce orarie di disponibilità;
- il numero, la qualità e le caratteristiche tecnologiche delle attrezzature/apparecchiature diagnostiche e medicali messe a disposizione;

- le modalità con le quali saranno organizzati i servizi integrativi e di supporto (anche infermieristico).

Oltre a quanto sopra espressamente indicato, gli interessati potranno proporre, quali elementi migliorativi, servizi complementari aggiuntivi, senza oneri per l'Azienda.

La partecipazione alla presente procedura vincola la Struttura all'accettazione della convenzione.

Non sarà possibile, fino a nuovo avviso, stipulare convenzioni con Strutture che non abbiano, in questa sede, manifestato il loro interesse o siano state ritenute non idonee, salvo nel caso di Strutture che siano state costituite successivamente alla scadenza del presente avviso.

La domanda redatta secondo il modulo allegato "A", datata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre le

ore 12.00 del giorno 20/12/2024

tramite posta elettronica certificata, mediante l'account di posta certificata dell'istante, all'indirizzo acquisti-logistica@pec.ospedale.al.it, riportando nell'oggetto della PEC la dicitura: "*Manifestazione di interesse per la messa a disposizione di spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale presso l'A.O.U. di Alessandria – anno 2025*".

Il termine fissato è perentorio e l'eventuale riserva per un invio successivo di documenti è priva di effetti.

Art. 10 – Analisi delle proposte e stipula della convenzione

A fronte della disponibilità dichiarata dalla struttura mediante adesione al presente avviso e della verifica del possesso dei requisiti richiesti, le candidature ritenute idonee verranno **inserite in un apposito elenco** messo a disposizione dei medici e dei dirigenti sanitari dell'Azienda che potranno esprimere le loro preferenze nei limiti previsti dalla regolamentazione aziendale.

La convenzione con la Struttura sarà sottoscritta unicamente in presenza di almeno una preferenza.

E' inteso che in corso di validità, la convenzione potrà essere estesa, alle medesime condizioni normative ed economiche, a nuove specialità e a nuovi medici che ne facciano richiesta.

Art. 11 - Durata della convenzione

La convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione fino al 31.12.2025, termine entro il quale si procederà con nuovo avviso di manifestazione di interesse, potrà essere prorogata, per ulteriori due anni, salvo il variare delle condizioni economiche di cui all'art. 6.

È previsto il recesso anticipato della convenzione in caso di successivo accreditamento per prestazioni SSN (anche parziale) o su richiesta di una delle due parti. In questo ultimo caso il preavviso minimo è fissato in 60 gg.

Art. 12 – Informazioni /chiarimenti

Il responsabile del procedimento è il dott. Gianluca Miglietta, Dirigente amministrativo della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento.

Si precisa che eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti via PEC (acquisti-logistica@pec.ospedale.al.it) o via email (gmiglietta@ospedale.al.it) almeno 10 gg. lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dei Progetti.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione, in forma anonima, all'indirizzo internet: <http://www.ospedale.al.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 14 – Privacy

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'Azienda è titolare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27.04.2016 - Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali ("G.D.P.R." General Data Protection Regulation) - dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Azienda, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) mediante presentazione di apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

IL DIRETTORE
S.C. PROCESSI AMMINISTRATIVI GENERALI
E DI APPROVVIGIONAMENTO
Dott. Fabrizio Ferrando

gm

ALLEGATI:

- A) Modello istanza di partecipazione
- B) Informativa trattamento dati

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE
INTRAMURARIA IN REGIME AMBULATORIALE
PRESSO L'AOU DI ALESSANDRIA – ANNO 2025**

All' A.O.U. di Alessandria
Indirizzo
Città
PEC:

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a il
residente in via
in qualità di Legale Rappresentante della Struttura di seguito indicata:
.....
sede legale in via
Codice Fiscale P.I.
telefono indirizzo e-mail posta certificata (Pec)
.....

PRESA VISIONE

dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse approvato dall'Azienda Ospedaliero
Universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria con determinazione n. del
.....

MANIFESTA

la propria disponibilità alla stipula di convenzione per la messa a disposizione, fino al 31.12.2025,
di spazi ambulatoriali attrezzati per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in
regime ambulatoriale del personale medico dell'Azienda A.O.U. di Alessandria alle condizioni
normativo-economiche previste dall'avviso sopra richiamato e secondo la proposta tecnica allegata
alla presente istanza.

A TAL FINE DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

- 1) che la Struttura è in possesso di autorizzazione sanitaria n.
rilasciata in data dal Comune di
- 2) che la Struttura non è accreditata, neppure parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale e che non è convenzionata con lo stesso per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime istituzionale;
- 3) che la Struttura è in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e non si trova in altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- 4) che la Struttura è iscritta alla CCIAA nr. REA
- 5) che la Struttura si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

ALLEGA

1. proposta tecnica contenente le informazioni richieste all'art. 9 dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse;
2. planimetrie generali e particolari dei locali messi a disposizione;
3. copia dell'autorizzazione sanitaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

IL DICHIARANTE

Firma digitale

DATA PROTECTION AGREEMENT

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016

(Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, in persona del suo Direttore Generale (di seguito Azienda o Titolare), con sede legale in Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art.24 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR)

E

Il fornitore..... con sede in
P.Iva..... C.F., in persona di
.....
.....

Premesso che:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito Responsabile), ha in essere con l'Azienda un contratto di (precisare oggetto e delibere di affidamento) con decorrenza dal al
- le attività oggetto del contratto comportano il trattamento di dati personali come definiti dall'art.4 n. 1) del GDPR dei quali è Titolare l'Azienda, e meglio elencati nell'Appendice 1;
- l'art. 28 del GDPR attribuisce al Titolare del trattamento la facoltà di ricorrere ad un Responsabile che presenti, per esperienza, capacità ed affidabilità, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Responsabile dichiara di possedere e fornisce delle evidenze a dimostrazione della competenza qualificata per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, e l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente contratto (SE POSSIBILE DOCUMENTARE ad es. adesione a codici deontologici ovvero a schemi di certificazione, ovvero esibizione di procedure

interne di gestione dei dati quali DPIA o documento di verifica della compliance al GDPR o indicazione della pagina internet dove si possono reperire i documenti inerenti la privacy);

- e) il Responsabile dichiara altresì di aver adottato e di impegnarsi a mantenere per tutta la durata del servizio le misure tecniche e organizzative dettagliate nell'Appendice al presente atto, per garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi che corrono i dati e che derivano da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o trattati;
- f) ai sensi dell'art. 28.3 del GDPR i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- g) con il presente Data Protection Agreement (DPA), il fornitore assume il ruolo di Responsabile del trattamento e si impegna ad effettuare, per conto del Committente, le operazioni di trattamento di seguito definite, nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy;
- h) le Parti si impegnano a garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del GDPR, tenendo anche conto di quanto contenuto nelle *"clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento"* emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

il Responsabile per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel GDPR 2016/679, nel D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., e operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, ai provvedimenti emanati dal Garante e a tutte le prescrizioni qui di seguito fornite dal Titolare e a quelle successive che il Titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il Responsabile del trattamento dati, nei limiti della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati trattati e delle categorie di interessati esplicitati nel contratto/convenzione di cui in premessa nonché nel presente atto, deve:

1. svolgere le attività di trattamento solamente su istruzione documentata del Titolare e informare immediatamente il Titolare nel caso in cui tali istruzioni violino, a suo parere, il GDPR o le disposizioni applicabili relative alla protezione dei dati;
2. trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per la sola durata del contratto stesso;
3. adottare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza dei dati personali e particolari adeguate alla/e tipologia/e di trattamento e condivise formalmente con il Titolare, idonee a salvaguardare la riservatezza, disponibilità e integrità dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art 32 del GDPR. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati, il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche

e organizzative previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii, dalle norme AGID (linee guida AGID circa le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni") e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia, nonché ad ottemperare a tutti i provvedimenti dell'European Data Protection Board (EDPB) e del Garante Privacy applicabili, in particolare quello relativo agli amministratori di sistema. In particolare, si impegna ad implementare le misure elencate nell'appendice e a rivalutarle periodicamente e ogni qualvolta si ravvede una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale;

4. adottare politiche interne e attuare, per quanto di sua competenza, in relazione alla tipologia di prestazione/trattamento da eseguire, misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
5. individuare e nominare per iscritto le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, fornendo loro le istruzioni operative specifiche alle quali devono attenersi nell'espletamento dell'attività di trattamento;
6. concedere l'accesso ai dati personali unicamente ai soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR nella misura strettamente necessaria per l'attuazione e la gestione delle attività oggetto dei trattamenti e a garantire che gli stessi abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato
7. garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza non solo per la durata del contratto, ma anche per tutto il tempo successivo, senza limiti temporali, le persone fisiche autorizzate al trattamento e impegnando loro e chiunque agisca sotto la sua responsabilità e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
8. non ricorrere ad un altro responsabile (sub responsabile) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale del titolare del trattamento secondo quanto previsto dall'art. 28.2 del GDPR. Alla data della sottoscrizione del presente atto, il Titolare autorizza il ricorso ai sub-Responsabili riportati in Appendice.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare gli stessi obblighi ai quali è assoggettato il Responsabile. Spetta al Responsabile assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del GDPR.

In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. Il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit, verifiche e ispezioni, anche avvalendosi di soggetti terzi.

Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dal Titolare, quest'ultimo diffiderà il Responsabile a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine non superiore a 7

giorni lavorativi. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 c.c., l'Azienda potrà, in ragione della gravità della condotta del sub-Responsabile e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile, salvo il risarcimento del danno.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, il Titolare potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente, o comunque su sua richiesta, una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del sub-Responsabile autorizzato;

9. non trasferire tutti (o alcuni) dati personali derivanti dall'attività oggetto del contratto verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del Titolare, l'indicazione della base legale che legittima il trasferimento e l'indicazione di idonei meccanismi di trasferimento; l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è in ogni caso ammesso solo se conforme agli artt. 44 e ss. del GDPR specificando che dovranno essere garantite da parte del responsabile misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto;
10. notificare al titolare del trattamento tramite pec all'indirizzo asoalelessandria@pec.ospedale.al.it immediatamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, qualunque richiesta ricevuta inerente l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, evitando di rispondere alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare, al quale dovrà comunque prestare assistenza per consentirgli di evadere le richieste;
11. impegnarsi, su richiesta del Titolare, al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione e, qualora richiesto, alla restituzione dei dati al Titolare unitamente a qualsiasi documento o mezzo contenente detti dati, ai sensi dell'art. 28 paragrafo g) del GDPR;
12. mettere a disposizione del Titolare del trattamento, nel rispetto del principio di rendicontazione (accountability), tutta la documentazione e/o certificazione riguardante le misure di sicurezza adottate necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit - previo congruo preavviso se eseguiti presso la sede del Responsabile - circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dal Titolare, quest'ultimo diffiderà il Responsabile ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 c.c., l'Azienda potrà, in ragione della gravità della condotta del Responsabile e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno. In alternativa alle verifiche di cui sopra, il Titolare potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente, o comunque su sua richiesta,

una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate;

13. prestare tutta la necessaria collaborazione e disponibilità, per quanto di competenza, a fronte di richieste di informazioni, controlli ed accessi da parte del Garante, di altre pubbliche autorità competenti, avvisando contestualmente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere, inoltre, per quanto di sua competenza, il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del contratto in essere;
14. tenere ed aggiornare periodicamente un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 30 del GDPR e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione dell'Autorità e del Titolare, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30.4 del GDPR.
15. informare tempestivamente e, in ogni caso, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni incidente di sicurezza, violazione o sospetta violazione di dati personali (c.d. data breach) tramite una formale comunicazione scritta a ciascuno dei seguenti indirizzi:
 - asolessandria@pec.ospedale.al.it (Titolare)
 - dpo@ospedale.al.it (DPO dell'Azienda)

Tale notifica da effettuarsi tramite il modulo riportato in Appendice al presente atto, è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali entro i termini previsti dal GDPR; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.

Il Responsabile deve mantenere un registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano violazioni, così come previsto dall'art. 33.5 del GDPR.

In ogni caso il Responsabile dovrà informare il DEC dell'Azienda per coordinare le azioni di mitigazione del rischio, contenimento dei danni, individuazione delle misure di sicurezza da adottare.

A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà fare attività di audit, anche senza preavviso e avvalendosi di soggetti terzi.

Nel caso in cui alla conclusione di tali verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate, Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, potrà:

- prescrivere ulteriori misure di sicurezza, anche apportando modifiche a quelle in essere, con particolare riferimento al presente accordo;
 - far rispondere il Responsabile del trattamento del danno causato, fino alla risoluzione del contratto, a meno che il Responsabile stesso non dimostri che l'evento dannoso non gli sia in alcun modo imputabile;
16. su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo, per quanto di competenza, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del medesimo GDPR;

17. comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento dati eventuali variazioni che richiedano un adeguamento del presente atto;
18. informare tempestivamente e adeguatamente il Responsabile della Protezione dati (RPD o DPO) dell'Azienda per tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;

Ai sensi dell'art. 37 GDPR le parti indicano qui di seguito i recapiti dei rispettivi DPO (o RPD):
per l'Azienda: Dr.ssa Silvia Straneo tel. 0131/206710 email: dpo@ospedale.al.it
per il Responsabile:

.....

Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Alessandria.
Il trattamento dei dati (finalità del trattamento, tipo di dati personali trattati, operazioni eseguite sui dati, categorie di interessati), in esecuzione del contratto principale suindicato, è specificato nell'appendice.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

per l'Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria

per il Responsabile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Responsabile dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli oggetto della presente Nomina e negli allegati

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

per il Responsabile

Appendice 1

SPECIFICHE DEI TRATTAMENTI DELEGATI AL RESPONSABILE

I trattamenti delegati al Responsabile da parte del Titolare sono i seguenti (in caso di più trattamenti occorre compilare una tabella per ciascun trattamento):

Titolare del trattamento	
Descrizione del Trattamento	SPECIFICARE
Durata massima	▪ Sino al termine del periodo contrattuale ed eventuali ulteriori rinnovi come da specifiche di contratto. ▪ Specificare se diversa dalla durata del contratto
Finalità	SPECIFICARE
Tipo di dati personali trattati	▪ Dati personali e personali identificativi: (es: nome, cognome, CF, data e luogo di nascita, ecc....) ▪ Dati personali particolari relativi allo stato di salute ▪ SPECIFICARE EVENTUALI ALTRI
Categorie di interessati	▪ Pazienti ▪ Pazienti minori di età ▪ Dipendenti dell'Azienda ▪ Personale esterno ▪ SPECIFICARE EVENTUALI ALTRI
Operazioni di trattamento	▪ Raccolta, registrazione, consultazione ▪ SPECIFICARE EVENTUALI ALTRI
Tempo di conservazione dei dati personali trattati	▪ Esplicitare se diverso dalla durata del contratto
Misure di sicurezza specifiche da adottare	Il Responsabile per il trattamento impiega: ▪ Istruzioni sulla gestione delle credenziali di autorizzazione e accesso ▪ Istruzione e formazione del personale ▪ Nonché tutte le MISURE TECNICHE, procedurali e logistiche sulla sicurezza del trattamento dettagliate in appendice 2)
Elenco dei Subresponsabili art. 28 par.4	▪ Non impiegati ▪ Specificare, se impiegati, ragione sociale, ambito di attività e dati di contatto

Allegato 2

MISURE DI SICUREZZA

Il Responsabile adotta le misure tecniche ed organizzative di sicurezza dei dati personali e particolari, adeguate e specifiche alla/e tipologia/e di trattamento/i come indicate in ... (es nell'offerta tecnica presentata e/o nella documentazione prodotta) o indicate tra quelle nella tabella allegata.

Misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti: per garantire la disponibilità, la riservatezza, l'integrità e la tutela dei dati degli interessati, ai fini di mitigare i seguenti rischi:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- interruzione della disponibilità dei dati involontaria o volontaria (dolosa);

sono implementate le misure di seguito elencate, scelte tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tutte le misure di sicurezza sono rivalutate periodicamente e ogni qualvolta si ravvede una variazione dell'efficacia delle stesse o del livello di rischio iniziale.

Nelle tabelle seguenti mantenere solo le righe corrispondenti alle misure adottate ed eliminare le righe corrispondenti a quelle non adottate

Misure di sicurezza organizzative adottate dal Responsabile:

Misura	Descrizione/Esempi
Formazione e sensibilizzazione del personale	Sono eseguiti gli interventi formativi previsti nel piano di formazione in materia di protezione dei dati definito annualmente
Istruzioni per il trattamento	Sono fornite agli autorizzati le istruzioni dettagliate sul trattamento dei dati (regole da applicare, manuali di organizzazione del servizio, disciplinare per l'uso degli strumenti aziendali, ecc.)
Definizione di regole di archiviazione	Sono definiti la politica e i processi di gestione dell'archivio cartaceo che contiene dati personali (consegna dei documenti, archiviazione, consultazione, ecc.)
Definizione del modello organizzativo	Sono definite regole e responsabilità a livello aziendale in materia di sicurezza e privacy e a livello di ruoli e responsabilità del progetto o servizio (es. modello organizzativo di gestione della privacy, regolamento privacy, codice etico, manuale dei profili professionali) Sono definite processi, procedure e linee guida per la protezione dei dati personali (es. gestione del registro, gestione delle violazioni dei dati personali, gestione dei diritti degli interessati, gestione degli audit)
Audit	Sono eseguiti gli audit previsti nel piano di audit definito annualmente

Regolamentazione delle misure applicate nei rapporti con i fornitori	I contratti con i fornitori che trattano i dati includono istruzioni dettagliate in materia di protezione dei dati
Predisposizione di un modello per l'analisi dei rischi di privacy/sicurezza e PBDD	È adottato un modello per l'analisi, la valutazione e il trattamento dei rischi di sicurezza e privacy e un modello per documentare l'applicazione dei principi di privacy by design e by default (PBDD)
Documentazione del software e del servizio	Sono predisposti e aggiornati i documenti di progettazione, architettura, installazione del software utilizzato (es. vista d'insieme, documento di architettura, deploy, ecc.) e per la gestione del servizio

Misure di sicurezza tecniche trasversali adottate dal Responsabile:

Misura	Descrizione/Esempi
Armadi e contenitori dotati di serrature	Sono disponibili contenitori per la conservazione sicura, dotati di serratura
Armadi, casseforti e contenitori ignifughi	Sono disponibili contenitori ignifughi per la conservazione sicura
Misure antincendio	L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure antincendio di protezione dei beni e dei documenti
Sistemi di sorveglianza	L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure di controllo accessi ai locali e di videosorveglianza
Gestione delle postazioni di lavoro	Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le postazioni di lavoro (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni, ecc.) vengano sfruttate per violare la sicurezza dei dati personali
Utilizzo di infrastrutture sicure (hw e complementari)	Le infrastrutture hardware e i sistemi complementari del CED sono oggetto di manutenzione periodica
Infrastrutture logiche aggiornate	Le infrastrutture software (es. middleware, software dei sistemi, ecc.) sono costantemente aggiornate
Antivirus	Sulle postazioni di lavoro sono installati antivirus aggiornati quotidianamente
Network monitoring	Si utilizzano strumenti di monitoraggio ed analisi del in transito, volti ad individuare situazioni anomale o malevoli
Separazione LAN	L'infrastruttura LAN del Data Center adotta la separazione tra ambienti sviluppo, test, collaudo e produzione
Protezione della navigazione web (web filtering)	Sulle postazioni di lavoro si utilizzano sistemi di web filtering per evitare l'accesso a risorse web non autorizzate
Accessi da remoto con VPN	Si utilizza il sistema/protocollo VPN per l'accesso alle risorse da remoto da parte di dipendenti e fornitori
Protezione perimetrale (firewall)	Vengono utilizzati strumenti di protezione della rete (Next Generation Firewall) per delimitare il perimetro di sicurezza del Data Center

Misura	Descrizione/Esempi
Protezione perimetrale di rete	Vengono utilizzati strumenti di protezione degli attacchi DDoS
Gestione Log accessi privilegiati (es. SIEM)	Si utilizzano strumenti per la gestione dei log dei sistemi (es. log dei server dei database, dei firewall, ecc.). I log generati vengono esaminati e correlati per rilevare e gestire eventi di sicurezza (es. a fronte di un accesso illecito da un IP, si possono correlare i log degli apparati tracciati per esaminare cosa è avvenuto)
Backup	Sono adottati servizi infrastrutturali di backup

Ulteriori misure tecniche di sicurezza implementate sul trattamento applicate dal Responsabile:

Misura	Descrizione/Esempi
Minimizzazione della quantità dei dati personali	Nel trattamento sono adottate misure tecniche e/o di progetto per ridurre la quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso
Sistema di autorizzazione	Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi che garantiscono che gli autorizzati accedano ai soli dati necessari per l'esecuzione delle attività assegnate
Sistema di autenticazione	Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento
Utilizzo di sistemi di autenticazione multifattore	È previsto l'uso di certificati digitali, SPID o CIE per l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa
Gestione del ciclo di vita delle credenziali	È garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione (creazione, revoca, modifica di credenziali) e la gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi (attribuzione, aggiornamento o revoca del ruolo)
Tracciabilità accessi risorse	Vengono tracciati gli accessi alle risorse critiche impiegate nel trattamento (es database, front end e back end del servizio, share di rete). Il controllo può ad es. essere implementato per un database, andando a garantire la tracciatura dell'identificativo dell'utente che ha inserito/modificato/cancellato i dati della tabella
Audit log applicativi	L'applicazione software traccia mediante log operazioni significative compiute dagli utenti su dati personali.
Abilitazioni puntuali accessi DB	Ad ogni utente che accede a dati personali su database è assegnata una credenziale univoca (es. mediante utilizzo di proxy SQL)
Minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento	Sono previste opportune tecniche per ridurre la vulnerabilità delle risorse impiegate nel trattamento (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali,)
Pseudonimizzazione	Sono adottate tecniche che garantiscono la non attribuzione di un dato a una persona identificata o identificabile ma consentono di identificare in un secondo momento i dati anche in maniera indiretta o da remoto (es conservando separatamente le informazioni che permettono di associare la persona al dato)

Cifratura del dato	Sono adottati opportuni mezzi per cifrare i dati (in database, file, backup etc.), così come le procedure per gestire chiavi crittografiche (creazione, archiviazione, aggiornamento in caso di compromissione etc.)
cifratura del canale	Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all'esterno.
Backup cifrati	Sono utilizzati sistemi per la cifatura dei backup
Protezione applicativa (WAF WEB Application Firewall)	Vengono utilizzati strumenti di protezione dei Siti WEB Istituzionali degli applicativi WEB
Disaster Recovery	Sono adottate procedure per garantire il DR
Business continuity	Sono adottate procedure per garantire la BC

ALLEGATO 3
SCHEMA EVENTO DATA BREACH

SCHEMA EVENTO	
CODICE	
Data evento e ora della violazione anche solo presunta (specificando se è presunta);	
Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione;	
Fonte di segnalazione	
Tipologia evento anomalo	
Descrizione evento anomalo	
Numero interessati coinvolti	
Numerosità dei dati personali di cui si presume la violazione	
Data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza	
Luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati (specificare se è avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili)	
Descrizione dei sistemi di elaborazione e/o memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione	

**CONVENZIONE PER IL REPERIMENTO DI SPAZI SOSTITUTIVI
PER ESERCIZIO ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA
TRA L'AZIENDA
E DI**

Richiamato:

- l'art. 15 quinquies del D. Lgs. 502/1992, e s.m.i. *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* che prevede, per i dirigenti sanitari in rapporto di lavoro esclusivo, il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali specificamente individuate ...";
- l'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 27 marzo 2000 che prevede che, nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate;
- la Legge n. 120 del 03.08.2007, così come modificata dalla Legge n. 189 del 08.11.2012 di conversione del D.L. 13.09.2012 n. 158 (Decreto Balduzzi), che prevede che le Regioni possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, anche tramite la stipula di convenzioni, spazi ambulatoriali esterni per l'esercizio di attività in regime di libera professione intramuraria ordinaria;
- il D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013: *"Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni"* oltreché la D.G.R. 23/02/2015 n. 20-1086 *"Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un'infrastruttura di rete ed all'utilizzo di un idoneo applicativo in conformità al D.M. del Ministero della Salute del 21.02.2013"*;
- il Parere ANAC n. 39/2023 che chiarisce che i contratti di acquisto o locazione di spazi e strutture per lo svolgimento dell'attività sanitaria, pur essendo esclusi dall'applicazione del Codice Appalti, soggiacciono comunque al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Tali principi richiedono che la stipula dei predetti contratti sia preceduta da un confronto concorrenziale e da adeguata pubblicità;
- la D.G.R. n. 11-8042/2023/XI del 29.12.2023 della Regione Piemonte di modifica della D.G.R. n. 5-3734 del 03.09.2020 e approvazione delle Linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area Sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale A.L.P.I.- Approvazione schema tipo di regolamento A.L.P.I.;
- il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e l'Accordo Sindacale con le OO.SS. di Area Medica e della Dirigenza sanitaria per la regolamentazione dell'attività libero professionale sottoscritto il
- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la messa a disposizione di spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale approvato dall'Azienda _____ con provvedimento n. _____ del _____ e pubblicato sul sito web istituzionale dal al.....
- il provvedimento n. del in esito alla manifestazione di interesse di cui sopra;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO QUALE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

TRA

L'Azienda (di seguito denominata **Azienda**), con sede in
....., via n., C.F./P. IVA, nella persona del
....., domiciliata per la carica e ai fini del
presente accordo presso la sede legale dell'Azienda

E

Il/la..... (di seguito denominato **Struttura**), struttura sanitaria non accreditata, con sede in, C.F./P.IVA, in persona del suo Legale Rappresentante, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto in

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto del contratto

La Struttura si impegna a mettere a disposizione, per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria individuale dei dirigenti sanitari (**di seguito professionisti**), individuati nell'allegato A) alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale, con integrali oneri a suo carico, locali attrezzati ed ambulatori, materiale sanitario e non sanitario, farmaci, presidi diagnostici, strumentario, ed attrezzature appropriati per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogarsi, nonché eventuale personale di supporto infermieristico e tecnico idoneo secondo la normativa vigente.

La Struttura si impegna altresì ad effettuare in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliera i seguenti servizi integrativi e di supporto:

- a) attività organizzativa e di segreteria;
- b) attività di prenotazione;
- c) accoglienza dei pazienti;
- d) accettazione, fatturazione e incasso degli introiti.

L'attività libero professionale dei professionisti deve essere effettuata nei giorni e con gli orari indicati nell'allegato A) alla presente convenzione. Eventuali variazioni di giorno e orario rispetto a quelli autorizzati dovranno essere motivate e conseguenti a esigenze organizzative dell'Azienda.

Le parti convengono altresì che, durante il corso di validità, su richiesta dell'Azienda, la presente convenzione potrà essere estesa, alle medesime condizioni normative ed economiche, a nuove specialità e nuovi professionisti. In tal caso l'Azienda, unitamente alla comunicazione del nuovo inserimento, trasmetterà alla Struttura l'elenco aggiornato dei professionisti, con indicazione dei giorni e orari autorizzati, oltreché il tariffario aggiornato.

L'elenco dei professionisti autorizzati ad effettuare attività libero professionale presso la struttura e il relativo tariffario devono essere affissi in luogo ben visibile al pubblico all'interno dei locali.

Art. 2 - Requisiti dei locali

Relativamente ai locali e alle attrezzature messi a disposizione la Struttura fornisce ogni garanzia e assume propria incondizionata responsabilità verso l'Azienda circa la piena conformità a tutte le normative di legge previste per le finalità cui gli stessi sono destinati.

In particolare, per i locali, la Struttura garantisce la compatibilità degli stessi alle vigenti norme urbanistiche-edilizie relativamente alla destinazione richiesta, oltreché la loro conformità, anche in termini di metrature, alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria e il mantenimento a norma dei locali, degli impianti e delle attrezzature è a totale carico della Struttura che dovrà adottare, a proprie spese ogni intervento che si rendesse necessario a seguito di modificazioni o integrazioni normative che entrassero in vigore successivamente alla firma della convenzione.

La Struttura si impegna a tenere i locali adibiti alla libera professione intramuraria del personale dell'Azienda Ospedaliera in buono stato di manutenzione in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti. Nel caso in cui la Struttura intendesse realizzare dei lavori che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia la stessa si impegna a comunicare all'Azienda Ospedaliera le modalità di esecuzione, limitando il più possibile la riduzione degli spazi messi a disposizione.

La Struttura deve garantire la presenza di una rete informatica, con punti di accesso in tutti i locali sanitari, compresa preferibilmente la rete Wi-Fi, in grado di garantire il corretto funzionamento

degli applicativi dell'Azienda per la gestione della prenotazione, accettazione, pagamento e riscossione delle attività erogate in regime libero professionale.

La Struttura deve altresì garantire tutte le soluzioni logistiche necessarie per gestire eventuali emergenze epidemiologiche, nonché assicurare il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature con immediata segnalazione al Referente dell'Azienda di ogni eventuale criticità o malfunzionamento, al fine di evitare interruzioni del servizio.

Art. 3 - Tariffe dei professionisti dell'Azienda Ospedaliera

L'Azienda stabilisce le tariffe delle prestazioni d'intesa con i professionisti e la Struttura è tenuta a portarle adeguatamente a conoscenza dei pazienti.

Le tariffe da applicarsi per il periodo dal _____ al _____ sono quelle riportate nel Tariffario trasmesso dall'Azienda unitamente alla presente convenzione.

Ogni medico dell'Azienda Ospedaliera è autorizzato ad effettuare in regime libero professionale presso la Struttura esclusivamente le prestazioni riportate nel Tariffario con applicazione delle tariffe per ciascuna di esse indicata.

Art. 4 – Modalità di prenotazione, fatturazione e riscossione delle prestazioni

Le attività di prenotazione, accettazione, fatturazione e incasso delle prestazioni erogate in regime libero professionale intramoenia dai professionisti individuati nella tabella riportata in calce alla presente convenzione, sono effettuate dalla Struttura in nome e per conto della Azienda Ospedaliera esclusivamente a mezzo dell'applicativo informatico messo a disposizione dalla stessa.

Le procedure organizzative e le modalità operative cui la Struttura è tenuta ad attenersi sono quelle indicate nel documento *“Istruzioni Operative per la prenotazione, la fatturazione, l'incasso e la refertazione di prestazioni libero professionali intramoenia erogate nelle strutture convenzionate per il reperimento di spazi sostitutivi”* Rev., trasmesso unitamente alla presente convenzione.

(In alternativa alle istruzioni operative dettagliate in specifico documento, le procedure organizzative e le modalità operative possono essere riportate nella convenzione)

Resta inteso che tali istruzioni, per esigenze organizzative o conseguenti a nuove disposizioni normative e/o regolamentari, potranno essere modificate in corso di contratto. In tal caso l'Azienda provvederà, all'atto della revisione a darne tempestiva comunicazione alla Struttura.

In caso di rinuncia al proprio onorario da parte del Dirigente, da comunicarsi in forma scritta mediante l'apposita modulistica, la Struttura dovrà emettere fattura e procedere all'incasso delle quote di spettanza propria e dell'Azienda Ospedaliera secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative di cui sopra.

Art. 5 – Modalità di refertazione delle prestazioni

Nel rispetto della disciplina in vigore sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679) la refertazione delle prestazioni erogate nell'ambito della presente convenzione, dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate nelle *“Istruzioni Operative per la prenotazione, la fatturazione, l'incasso e la refertazione di prestazioni libero professionali intramoenia erogate nelle strutture convenzionate per il reperimento di spazi sostitutivi”* Rev., trasmesso unitamente alla presente convenzione.

(In alternativa le modalità di refertazione possono essere riportate nella convenzione)

Art. 6 Oneri a carico della Struttura

Sono a carico della Struttura tutti gli oneri connessi al mantenimento in piena efficienza dei locali attrezzati messi a disposizione dell'Azienda (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo servizi di pulizia, di sanificazione, di disinfezione, di sterilizzazione, di lavanderia, di smaltimento dei rifiuti, utenze, ecc.) e per l'approvvigionamento dei materiali di consumo necessari, compresi i presidi

chirurgici e il materiale sanitario per l'espletamento delle attività assistenziali ambulatoriali, nonché per il corretto funzionamento delle attrezzature in dotazione.

La Struttura garantisce una dotazione di personale sanitario e non sanitario tale ad assicurare la continuità assistenziale e la copertura dei servizi sanitari e integrativi di supporto.

Art. 7 - Corrispettivo a carico dell'Azienda Ospedaliera

A titolo di corrispettivo per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione dalla Struttura, nonché dei servizi integrativi e di supporto, compresi materiali, farmaci, presidi diagnostici, strumentario utilizzati nello svolgimento dell'attività ambulatoriale, l'Azienda riconosce alla Struttura le sotto indicate percentuali calcolate sulla tariffa pagata dal paziente ed effettivamente incassata:

- 20% + I.V.A. per le visite specialistiche;
- 35% + I.V.A. per prestazioni diagnostiche e per interventi di chirurgia ambulatoriale non rientranti nell'ambito della chirurgia ambulatoriale complessa.

Le suddette percentuali sono da intendersi fisse e onnicomprensive, pertanto nessun ulteriore onere potrà essere addebitato all'Azienda.

L'Azienda provvederà a corrispondere alla Struttura i rimborsi di cui sopra, calcolati sugli introiti effettivamente incassati nel mese di riferimento, dietro presentazione di dettagliata fattura ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

IN CASO DI DOPPIA FATTURAZIONE

A titolo di corrispettivo per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione dalla Struttura, nonché dei servizi integrativi e di supporto, compresi materiali, farmaci, presidi diagnostici, strumentario utilizzati nello svolgimento dell'attività ambulatoriale, la Struttura emetterà propria fattura al all'utente, comprensiva di IVA in misura di legge, senza nulla altro pretendere né dall'Azienda né dal professionista sanitario erogatore della prestazione.

L'importo fatturato dalla Struttura direttamente al paziente dovrà essere calcolato mediante applicazione delle sotto indicate percentuali calcolate sulla tariffa pagata dal paziente all'Azienda ed effettivamente incassata:

- 20% + I.V.A. per le visite specialistiche;
- 35% + I.V.A. per prestazioni diagnostiche e per interventi di chirurgia ambulatoriale non rientranti nell'ambito della chirurgia ambulatoriale complessa.

Art. 8 - Tracciabilità

Al fine di assicurarne la tracciabilità, il pagamento delle prestazioni di qualsiasi importo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di sistemi di pagamento connessi con il sistema PAGOPA quali bancomat e/o carte di credito, con utilizzo del POS dato in dotazione dall'Azienda o altre modalità previste dal citato sistema.

Solo in caso di fatturazione unica:

Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010, il pagamento dei corrispettivi spettanti alla Struttura dovrà avvenire mediante accredito su conto corrente dedicato, i cui estremi dovranno essere comunicati al momento della stipula della presente convenzione.

Art. 9 - Informazione sui rischi

La Struttura si impegna ad assicurare, per l'attività svolta, il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e dell'art. 16 del D.Lgs 106/09 la Struttura si impegna a fornire ai Dirigenti Sanitari tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali e obbligo alla riservatezza

L'Azienda e la Struttura, ai sensi e nel rispetto della disciplina in vigore sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679), si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito della presente convenzione esclusivamente per le finalità connesse a obblighi di legge o contrattuali.

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE sopra richiamato, tali dati saranno trattati dall'Azienda con le finalità e con le modalità indicate nell'Informativa riportata in calce alla presente convenzione.

La Struttura e i Professionisti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta in esecuzione della presente convenzione. I trattamenti dei dati sono ammessi solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione dei servizi e dovranno, pertanto, essere effettuati solo con i dati personali effettivamente necessari, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Gli operatori, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

La Struttura è tenuta a non divulgare notizie di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e, a tale scopo, dichiara che il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza ed, in generale, nel rispetto ed in adempimento di quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679.

La Struttura è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi dipendenti o collaboratori.

Art. 11 – Nomina della Struttura quale Responsabile Esterno del trattamento

Ai fini del trattamento dei dati degli utenti che usufruiscono delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, il titolare del trattamento, ovvero l'Azienda, individua la Struttura quale Responsabile esterno del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016. A tal fine la Struttura è tenuta a sottoscrivere il documento allegato sotto la lettera B) alla presente convenzione *“NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016”*. La sottoscrizione di detto documento rappresenta condizione essenziale per l'efficacia della convenzione.

Art. 12 - Copertura assicurativa

In relazione ai rischi professionali derivanti dall'espletamento dell'attività sanitaria, l'Azienda garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e alle condizioni previste dal programma regionale di assicurazione RCT.

Secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, della Legge 08.03.2017 n. 24, è obbligo del professionista provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

La Struttura garantisce di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e RCO, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della richiamata Legge 08.03.2017 n. 24, per tutte le responsabilità a suo carico e per tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per cause ad essa imputabili, così come per i danni subiti da eventuali prestatori d'opera utilizzati per il regolare svolgimento dell'attività.

La Struttura sarà unica e diretta responsabile verso terzi di ogni danno ad essi causato in conseguenza del difettoso o mancato funzionamento delle attrezzature o della gestione dei servizi a proprio carico.

Le prestazioni sono rese al di fuori dell'orario di lavoro e non implicano coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale, al quale dovrà eventualmente provvedere in proprio il professionista.

Art. 13 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità per il periodo dal al

E' fatta salva la possibilità di recesso da parte della Struttura o dell'Azienda con notifica mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima del recesso stesso.

Art. 14 – Risoluzione

La presente convenzione potrà essere risolta nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella stessa, a meno che la parte in difetto non rimedi all'inadempimento entro 15 giorni dalla data di ricevimento della formale contestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1454 C.C..

In caso di accredito della struttura, anche parziale, ai sensi dell'art. 72 punto 11 della legge n. 448 del 23.12.1998, la convenzione si intende automaticamente risolta secondo quanto disposto dall'art. 1456 C.C..

Art. 15 – Controlli

L'Azienda si riserva di effettuare controlli, anche attraverso l'utilizzo di apposite check-list di verifica, sul rispetto dei requisiti descritti al precedente art. 2 e sul corretto espletamento da parte della Struttura di quanto previsto dalla presente convenzione.

Relativamente ai professionisti autorizzati ad esercitare attività libero professionale presso la Struttura, l'Azienda potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla loro attività riservandosi di adottare procedimenti sanzionatori, salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di violazione di leggi, regolamenti e disposizioni aziendali da parte dello stesso, nell'esercizio della sua attività.

Art. 16- Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente e a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 art. 2, e allegato A) Tariffa art. 2. Quest'ultima sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda e rimborsata dalla Struttura.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art 18 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di

Letto, approvato e sottoscritto

....., li

Per l'Azienda

.....

Per il

Il Legale Rappresentante

.....

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. le parti dichiarano di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 4 - Modalità di prenotazione, fatturazione e riscossione delle prestazioni

Art. 6 - Oneri a carico della Struttura

Art. 7 - Corrispettivo a carico dell'Azienda Ospedaliera

Art. 11 - Nomina della Struttura quale Responsabile Esterno del trattamento

Art. 12 - Copertura assicurativa

Art. 15 - Controlli

Art. 18 - Foro competente

Per l'Azienda

.....

Per il

Il Legale Rappresentante

.....